



**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO  
DEL SERVIZIO TUTELA DEL PAESAGGIO  
E DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO  
DI CUI ALL'ART. 148 DEL CODICE DEI BENI CULTURALI E  
DEL PAESAGGIO (D.Lgs n.42/2004)**

### **Articolo 1 – Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina funzioni e competenze del Servizio Tutela del Paesaggio e della Commissione Locale per il Paesaggio, di cui all'art.148 del D.Lgs. n.42/2004, operante nell'ambito del suddetto Servizio comunale.
2. Il Servizio Tutela del Paesaggio, istituito con del.ne di Giunta Comunale n.186 dell'11.10.2018, costituisce, ai sensi dell'art.4 della L.241/1990, l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, relativamente ai procedimenti inerenti la tutela paesaggistica.
3. L'assegnazione del personale, le funzioni e i ruoli da svolgere sono oggetto di apposito atto di micro organizzazione, di competenza dirigenziale, redatto in conformità a quanto stabilito nel presente Regolamento.

### **Articolo 2 – Il Responsabile del Procedimento**

1. Il Responsabile del Procedimento per l'esercizio di funzioni amministrative in materia di tutela paesaggistica, ai sensi dell'art.5 della L. 241/1990, viene nominato dal Dirigente del Settore in cui è collocato il Servizio Tutela del Paesaggio tra il personale di ruolo, assegnato a tale Servizio, che abbia documentata esperienza almeno triennale nella gestione dei vincoli paesaggistici, così come stabilito dalla Giunta Regionale con del.ne n.100/2010, in ottemperanza a quanto disposto dal comma 1 dell'art.148 del D.Lgs. 42/2004.
2. Compatibilmente con la dotazione organica assegnata al Servizio preposto, il Dirigente competente, laddove dovesse ravvisarne l'esigenza, può nominare più di un Responsabile del Procedimento, ognuno competente per particolari tipologie di procedimento (ad es. procedimento ordinario, procedimento semplificato), purchè tutti abbiano i requisiti richiesti e fatta salva la preliminare verifica della Regione.
3. A garanzia della doverosa distinzione tra la funzione di tutela del paesaggio e quella del governo del territorio, sancita dalle norme, il Responsabile del Procedimento per le attività di tutela paesaggistica non può ricoprire il ruolo di Responsabile del Procedimento in materia urbanistica e edilizia, né nell'ambito delle opere pubbliche soggette ad autorizzazione paesaggistica.
4. Proprio per quanto stabilito al punto precedente, il Responsabile del Procedimento per le attività di tutela paesaggistica, nell'ambito delle attività istruttorie di sua competenza, non può, in nessun caso, entrare nel merito della legittimità edilizia ed urbanistica degli interventi proposti.
5. Il Responsabile del Procedimento promuove l'attivazione di canali di consultazione e confronto con la Commissione Regionale e la Soprintendenza, sostenendo ogni iniziativa utile alla stesura di regole e criteri comuni di istruttoria, in particolare allorquando si intendano fornire indicazioni su possibili modifiche del progetto al fine di renderlo autorizzabile. Tali regole tecniche, oltre che utili a semplificare l'attività amministrativa, a garantire uniformità e non disparità di trattamento, a dare certezza di orientamento ai privati e ai tecnici nella elaborazione dei progetti degli interventi, ben potrebbero essere incorporate nel piano paesaggistico o nelle prescrizioni d'uso nella "vestizione" dei vincoli, così da formare materiale istruttorio per gli strumenti pianificatori. E' al riguardo sufficiente lo strumento dell'accordo ex art.15 della Legge 241/1990, come raccomandato anche dalla Circolare Ministeriale n.42 applicativa del d.P.R. n.31/2017, prot. n.21322 del 21.07.2017.
6. Il Responsabile del Procedimento, nell'ambito del procedimento semplificato, può, se lo ritiene necessario, convocare i progettisti per l'illustrazione del progetto.

### **Articolo 3 – Procedimento Autorizzatorio**

1. L'istanza di Autorizzazione Paesaggistica viene presentata dagli interessati al Comune secondo le modalità di cui all'art.146 del D.Lgs 42/2004 (procedimento ordinario) ovvero all'art.9 del DPR n.31/2017 (procedimento semplificato).
2. I termini per la conclusione del procedimento, stabiliti dall'art.146 del D.Lgs 42/2004 ovvero dall'art.11 del DPR 31/2017, partono dalla data di ricezione dell'istanza da parte del Servizio Tutela del Paesaggio.

3. Il Responsabile del Procedimento per la tutela paesaggistica, ricevuta l'istanza, valuta preliminarmente la qualificazione tecnico-giuridica della stessa e se ricorrano i presupposti per l'esclusione dall'autorizzazione paesaggistica, di cui all'art.149, comma 1, del Codice, ovvero dell'Allegato "A" del DPR 31/2017.

4. Il Responsabile del Procedimento, inoltre, valuta in prima battuta se l'intervento proposto rientri nella fattispecie dell'autorizzazione paesaggistica semplificata o, al contrario, in quella ordinaria. A tal fine, in casi particolari, può avvalersi del parere consultivo della Commissione Locale per il Paesaggio. In ogni caso, nel regime della co-decisione, tale verifica spetta, sebbene in seconda battuta, anche alla Soprintendenza che, una volta acquisita l'istruttoria e la proposta del Comune, dovrà e potrà svolgere tutte le considerazioni e le valutazioni in ordine alla classificabilità dell'intervento entro l'allegato A, l'allegato B o nell'articolo 146, così come chiarito anche nella Circolare Ministeriale n.42 applicativa del d.P.R. n.31/2017, prot. n.21322 del 21.07.2017.

5. Nel caso in cui, a seguito delle verifiche di cui sopra, l'intervento dovesse rientrare nelle fattispecie escluse dall'autorizzazione paesaggistica oppure sia assoggettato al regime autorizzatorio ordinario e non a quello semplificato indicato in domanda, ne viene data immediata comunicazione agli interessati.

6. Il Responsabile del Procedimento verifica, preliminarmente all'avvio del procedimento, la completezza dell'istanza e della documentazione prodotta ai sensi degli Allegati C e D del DPR 31/2017 per il procedimento semplificato e ai sensi del d.p.c.m.12 dicembre 2005 per quello ordinario.

7. Nel caso di procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, il Responsabile del Procedimento valuta la necessità di richiedere all'interessato eventuali integrazioni e chiarimenti strettamente necessari a valutare la compatibilità dell'intervento con i valori paesaggistici che qualificano il contesto di riferimento, secondo le modalità di cui all'art.11, comma 5, del DPR 31/2017. Qualora venga avviato il procedimento, redige la relazione tecnica illustrativa e la proposta di provvedimento (di accoglimento, di pre-diniego, di diniego) da sottoporre al Dirigente competente e da trasmettere alla Soprintendenza, con le modalità di cui al comma 5 dell'art.11 del DPR 31/2017.

8. Ai sensi del comma 10 del DPR 31/2017, nel procedimento autorizzatorio semplificato non è obbligatorio il parere della Commissione Locale per il Paesaggio, a meno che l'obbligo non dovesse derivare, in futuro, da nuove leggi regionali. Tuttavia, in casi particolari e qualora lo ritenga opportuno, il Responsabile del Procedimento potrà avvalersi del parere della Commissione Locale per il Paesaggio prima di formulare la proposta di provvedimento.

9. Nel caso di procedimento ordinario, il Responsabile del Procedimento redige la relazione tecnica illustrativa e la sottopone, unitamente all'istanza e alla documentazione trasmessa dal richiedente, alla Commissione Locale per il Paesaggio per l'acquisizione del parere obbligatorio di competenza. Successivamente gli atti del procedimento e la proposta di provvedimento vengono trasmessi alla Soprintendenza, nei modi e nelle forme di cui all'art.146 del D.Lgs. n.42/2004.

#### **Articolo 4 – La Commissione Locale per il Paesaggio**

1. La Commissione Locale per il Paesaggio è istituita con deliberazione di Giunta Comunale ed è composta da tre componenti effettivi e due supplenti, scelti in modo tale da assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche, nonché garantire la differenziazione tra le attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia, come disposto dall'art.146, comma 6, del Codice del Paesaggio (D.Lgs. n.42/2004) e dalla deliberazione di G.R. n.100/2010.

2. La partecipazione alla Commissione Locale per il Paesaggio, come disposto dal comma 3 dell'art.183 del D.Lgs.42/2004, è assicurata nell'ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni interessate e, pertanto, i suoi membri sono tutti interni all'Amministrazione comunale o, nel caso in cui ciò non fosse possibile, ad altre Pubbliche Amministrazioni.

3. I membri della Commissione Locale per il Paesaggio, come stabilito dal comma 3 dell'art.183 del D.Lgs. n.42/2014 sopra richiamato, non percepiscono alcun compenso.
4. I membri di cui è composta la Commissione devono avere specifica esperienza almeno triennale nella tutela del paesaggio, maturata o attraverso l'esercizio della libera professione in territori riconosciuti di particolare pregio paesaggistico o mediante l'abituale esercizio di funzioni riguardanti la tutela del paesaggio all'interno di Amministrazioni Pubbliche, di cui uno necessariamente in possesso dei titoli abilitativi per l'iscrizione all'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggistici e Conservatori (ma non necessariamente iscritto ad un Ordine professionale).
5. Possono far parte della Commissione il Responsabile del Procedimento per le autorizzazioni paesaggistiche e il Dirigente del Settore Tecnico Comunale. I tre membri di cui è composta la Commissione hanno tutti diritto di voto.
6. I verbali della Commissione sono trascritti da uno dei componenti, individuato dal Presidente, con funzione di segretario della Commissione. Il Presidente procede anche alla nomina, tra i membri della Commissione, di un vice-presidente che possa sostituirlo in caso di sua assenza.
7. La durata in carica della Commissione è di 5 (cinque) anni, trascorsi i quali può essere confermata o rinnovata con le modalità di cui al comma 1. Alla scadenza di tale termine, la Commissione si intende prorogata di diritto fino alla predisposizione degli atti amministrativi necessari alla conferma/rinnovo della stessa.
8. La Commissione svolge le proprie funzioni nell'ambito territoriale del Comune di Isernia.
9. A seguito di specifiche convenzioni ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 267/2000, la competenza potrà essere estesa anche ad altri comuni e, conseguentemente, la Commissione Locale per il Paesaggio potrà essere eventualmente integrata, mediante apposite deliberazioni di Giunta Comunale, senza che ciò comporti modifica al presente Regolamento.

#### **Art. 5 – Casi di incompatibilità**

1. La carica di membro della Commissione è incompatibile con quella di Amministratore Comunale.
2. I componenti della Commissione non possono svolgere incarichi professionali in materia di edilizia, ad eccezione di quelli pubblici, nel territorio oggetto di tutela.
3. I componenti della Commissione direttamente interessati, a vario titolo, alla trattazione di progetti od argomenti specifici, devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula. L'obbligo di astensione, di cui al comma precedente, sussiste anche nelle ipotesi in cui i progetti o gli argomenti in esame riguardino interessi facenti capo al coniuge, parenti o affini sino al quarto grado di un membro della Commissione. Di ciò deve essere fatta esplicita menzione nel verbale della seduta.
4. In tutti i casi descritti al punto precedente, o in caso di assenza, il membro effettivo viene sostituito dal supplente previa convocazione da parte del Presidente.

#### **Art. 6 – Casi di decadenza**

1. Le incompatibilità di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7 anche se sorte successivamente alla nomina, determinano ipso facto la decadenza da componente della Commissione.
2. E' possibile causa di decadenza l'ingiustificata assenza in più di tre riunioni consecutive della Commissione, come anche in generale l'esistenza di gravi e giustificati motivi che impediscano il regolare funzionamento della Commissione.
3. Ricorrendo le situazioni di cui ai commi 1 e 2, la decadenza è pronunciata con deliberazione motivata della Giunta Comunale, che provvede contestualmente alla nomina di un nuovo componente, con le medesime competenze professionali e requisiti del membro decaduto.
4. Il componente nominato in sostituzione di quello decaduto, dimissionario o revocato resta in carica fino alla scadenza naturale della Commissione.

### **Art. 7 - Convocazione e funzionamento**

1. La Commissione è convocata dal Presidente, d'intesa con il Responsabile del Procedimento per le autorizzazioni paesaggistiche, almeno tre giorni prima della data di convocazione.
2. La Commissione si riunisce ogni qual volta sia necessario in relazione all'entità ed alla complessità della documentazione da esaminare, con cadenza preferibilmente quindicinale.
3. Il Responsabile del procedimento per l'autorizzazione paesaggistica mette a disposizione dei componenti della Commissione la documentazione necessaria per l'espressione del parere di competenza relativo ai progetti posti in esame.
4. I pareri della Commissione si intendono validamente assunti con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.
5. La Commissione deve sempre motivare, anche se in maniera sintetica, l'espressione del proprio parere, in relazione alle previsioni degli eventuali strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti o alla compatibilità dell'intervento con i valori paesaggistici che qualificano il contesto di riferimento.
6. Le riunioni della Commissione non sono pubbliche.
7. La Commissione ha facoltà di sentire il progettista per avere chiarimenti sui progetti sottoposti ad esame. Il progettista potrà partecipare alla seduta della Commissione nella sola parte in cui viene esaminato il progetto da lui presentato e dovrà allontanarsi successivamente. La convocazione del progettista avverrà con le medesime forme e tempi dei membri della Commissione.
8. Si considera valida una seduta quando è assicurata la presenza minima di almeno tre membri.
9. Il segretario della Commissione redige il verbale della seduta che deve indicare:
  - a) il luogo e la data della riunione;
  - b) il numero ed i nominativi dei presenti;
  - c) il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato;
  - d) il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori;
  - e) l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto.
10. Gli elaborati di progetto significativi sono firmati dal segretario e dal Presidente.
11. I verbali delle sedute sono firmati dal segretario estensore e dai membri competenti, sono numerati progressivamente e conservati presso il Servizio Tutela del Paesaggio.
12. Rientra nei diritti di ciascun commissario richiedere la visione di tutti i documenti in possesso delle strutture organizzative comunali, utili all'espressione del parere.
13. È assicurata dagli Uffici comunali la predisposizione di una sede e di attrezzature e/o materiali necessari all'espletamento del mandato della Commissione.
14. Nello svolgimento dell'attività presso la Commissione locale per il paesaggio i componenti si conformano alle norme di comportamento previste per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni.

### **Articolo 8 – Competenze**

1. La Commissione Locale per il Paesaggio è un organo collegiale tecnico-consultivo ed esprime parere nel procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica prevista dagli artt. 146 del D. Lgs n.42/2004.
2. Al parere della Commissione è attribuita efficacia vincolante per le determinazioni finali da assumere da parte del responsabile del procedimento ed è obbligatorio nel caso di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ordinaria.
3. La Commissione locale per il paesaggio esprime il proprio parere sulla conformità degli interventi rispetto alle norme e ai vincoli imposti dagli strumenti paesaggistici o a valenza paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva, ovvero valuta la loro compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e con i criteri di gestione del bene tutelato.
4. La Commissione può inoltre:
  - a) chiedere integrazioni documentali nei termini previsti dalla vigente normativa. La richiesta può essere avanzata una sola volta a meno di motivate esigenze legate alla complessità dell'intervento;

- b) effettuare sopralluoghi per verificare la reale situazione dei luoghi, in particolare qualora le rappresentazioni grafiche prodotte siano scarse e/o poco comprensibili;
  - c) convocare e sentire i progettisti per l'illustrazione del progetto;
  - d) supportare il Responsabile del Procedimento nell'attivazione di canali di consultazione e confronto con la Commissione Regionale e la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio.
5. La Commissione Locale per il Paesaggio non entra nel merito della legittimità edilizia ed urbanistica degli interventi proposti.

#### **Art. 9 - Termini per l'espressione del parere**

1. La Commissione è tenuta ad esprimere il proprio parere in sede di prima valutazione e, nel caso sia necessario un supplemento istruttorio, di regola non oltre la successiva seduta utile e comunque nei termini previsti dalla normativa in vigore.
2. La Commissione deve esprimersi comunque in un tempo utile ad assicurare il rispetto dei termini di legge.
3. La richiesta di integrazioni e/o di rielaborazioni determina la sospensione dei termini, che riprendono a decorrere alla data di ricezione delle integrazioni e/o rielaborazioni richieste, nei tempi e nei modi previsti dalla vigente legislazione.

#### **Art. 10 – Rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche**

1. Il Dirigente Responsabile del 3° Settore del Comune, o il Funzionario appartenente al Servizio Tutela del Paesaggio da lui eventualmente delegato, adotta il provvedimento finale.

#### **Art. 11 - Successive modifiche**

1. Il presente regolamento può essere modificato in tutto o in parte con deliberazione della Giunta Comunale.

#### **Art. 12 – Disposizioni finali**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia alle normative e disposizioni vigenti in materia in quanto applicabili e compatibili con la natura del presente atto.

#### **Art. 13 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento è pubblicato per quindici giorni all'Albo Pretorio On-Line del Comune ed entra in vigore a partire dal primo giorno di pubblicazione.